

Così le operazioni societarie fiscalmente concordate. Mentre in Italia l'interpello fatica

# Lussemburgo, ruling a tappeto

## Accordi con imprese su ammortamenti, fusioni, perdite

DI STEFANO LOCONTE  
ED ERNESTO SELLITTO

**R**uling ad ampio raggio per le imprese in Lussemburgo. Al centro dell'inchiesta lussemburghese (ribattezzata «LuxLeas», si veda *ItaliaOggi* del 7 novembre scorso) i cosiddetti «advanced tax ruling», uno strumento previsto dalle normative internazionali, che, in applicazione del principio di certezza del diritto, permette di conoscere in anticipo le imposte da pagare e ottenere garanzie da parte delle amministrazioni finanziarie circa la correttezza dell'operato del contribuente e la futura insindacabilità dell'operazione posta in essere. I ruling lussemburghesi spaziano dal trasferimento di attività di private banking con problemi di valutazione dell'avviamento, ai metodi di determinazione dell'ammortamento di alcuni asset e al loro valore di carico, alla fusione tra istituti di credito e alla valorizzazione di alcuni beni immateriali, al riporto delle perdite, alle problematiche connesse a una particolare fusione industriale e alla rivalutazione dei valori di carico di beni immateriali.

Ma quello che dovrebbe essere uno strumento per facilitare i rapporti tra contribuente ed Erario, può, come sembra, poter emergere dal caso del Lussemburgo, trasformarsi in uno strumento che rischia di violare i meccanismi di ripartizione delle imposte all'interno dell'Unione europea.

In sostanza, secondo un tacito accordo (poi formalizzato in un ruling), le multinazionali e gli istituti di credito spostano in un Paese ingenti flussi finanziari (miliardi di euro) ottenendo come contropartita un trattamento tributario «di favore». Il tutto (oltre che con evidenti risparmi di imposta) a discapito dei Paesi di origine di queste società che devono così rinunciare all'entrate derivanti dal trasferimento di questi asset in quello che diventa un vero e proprio paradiso fiscale.

Analizzando quanto posto in essere da società lussemburghesi, facenti parte di gruppi industriali o finanziari italiani, traspare che l'operatività di questi ruling è davvero molto ampia e che l'oggetto di questi particolari accordi sono diverse e varie operazioni societarie.

Se ne deduce però che, oltre a una eventuale «convenienza fiscale», la possibilità di poter ricorrere ad un meccanismo di pianificazione fiscale possa essere (o meglio sia) una delle esigenze principali di chi intende investire in un determinato Paese al fine di sviluppare il proprio business.

Si tratta, spesso, di operazioni societarie di natura straordinaria rispetto alle quali la certezza di aver operato in modo corretto e di essere, quindi, al riparo da eventuali futuri accertamenti è di fondamentale importanza. Se poi a tutto questo si aggiunge il fatto di poter operare avendo prestabilito il costo fiscale

dell'operazione (soprattutto se questo costo è molto basso), il gioco è fatto.

Un uso non distorto di queste forme di accordi «tributari» (peraltro previsti in molte legislazioni) deve, pertanto, essere sicuramente valorizzato ed incentivato.

Un modello simile è previsto peraltro anche nell'ordinamento tributario italiano. Esso prevede infatti l'istituto dell'interpello che altro non è che un'istanza rivolta dal contribuente all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali. In altre parole un tax ruling, di cui esistono quattro tipologie: l'interpello ordinario, quello sulle società estere controllate - Cfc - quello antielusivo e quello disapplicativo. Nonostante ciò lo strumento non si è mai dimostrato efficace, a causa della sua complessità operativa, sbalottato tra la poca certezza del diritto, le mutevoli interpretazioni dell'Agenzia delle entrate e la tempistica per ottenere le risposte, spesso incompatibile con le esigenze del business.

—© Riproduzione riservata—

